

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MONVISO
- P A E S A N A -**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI
DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.10 DEL 31/03/2015

Art. 1

In attuazione degli articoli 8 e 23 del vigente Statuto dell'Unione, pubblicato sul B.U. Regione Piemonte in data 9 gennaio 2014, è prevista, quale organo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la “*Conferenza dei Sindaci*”, disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

La “*Conferenza dei Sindaci*” è l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione montana e quella dei Comuni associati ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

La “*Conferenza dei Sindaci*” è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è presieduta dall'Assessore anziano della Giunta dell'Unione, tale intendendosi quello più anziano di età.

La “*Conferenza dei Sindaci*” si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione della “*Conferenza dei Sindaci*”, con indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora, giorno e luogo di convocazione, viene di regola disposta via mail agli indirizzi che i componenti avranno cura di indicare. In caso di urgenza può essere convocata mediante chiamata telefonica.

Di regola la “*Conferenza dei Sindaci*” si riunisce in una sala presso la sede dell'Unione Montana.

La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Le sedute della “*Conferenza dei Sindaci*” non sono pubbliche.

Di esse e delle deliberazioni assunte è redatto verbale sintetico a cura del Segretario dell'Unione che – sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario - viene trasmesso via mail a tutti i componenti.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci non vengono pubblicate all'Albo Pretorio informatico, costituendo atto interno dell'Unione che impegna politicamente il Consiglio e la Giunta dell'Unione, nonché il Consiglio e la Giunta dei Comuni facenti parte dell'Unione.

La segreteria della Conferenza, con funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa, è istituita presso la sede dell'Unione Montana.

Art. 3

La “*Conferenza dei Sindaci*” può esprimersi su tutte le materie attribuite alla competenza dell'Unione Montana.

Art. 4

La “*Conferenza dei Sindaci*” – opportunamente integrata e disciplinata come da specifica regolamentazione relativa al servizio associato di protezione civile – costituisce il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) che esercita le funzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 5

La partecipazione ai lavori della “*Conferenza dei Sindaci*” non dà titolo ai membri della medesima per richiedere all'Unione montana rimborsi, indennità o gettoni.

Le prestazioni lavorative svolte dal personale dell'Unione a supporto della “*Conferenza dei Sindaci*” sono da intendersi ricomprese nelle ordinarie mansioni del suddetto personale che, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore.